

Cl. DV.06.07/108.15

Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n.16 del 02.09.2015

Proponente: Claudio Bondi

Estensore: Gianna Tonelli

Validità della Circolare: immediata

A

Responsabili di Dipartimento
Responsabili dei Settori specialistici di
Area vasta
Responsabile del Settore VIA/VAS
A tutto il personale assegnato alle
strutture di cui in indirizzo

e p.c.

Coordinatori di Area Vasta
Coordinatori Commissioni permanenti
Direttore generale
Direttore amministrativo
Settore Comunicazione, informazione e
documentazione
Settore Bilancio e contabilità

**Oggetto: Integrazioni e modifiche alla Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n. 15 del 04.08.2015
per la gestione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06**

La presente circolare viene emessa a parziale integrazione e modifica del contenuto della Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n. 15 del 04.08.2015, al fine di:

- a) fornire chiarimenti sul rapporto tra il pagamento della sanzione in misura minima prevista dall'art. l'art. 318-quater, D.lgs. 152/06 ed il pagamento degli oneri di cui all'art. 18, co. 2, LR 30/2009 (v. Par. 2.3);
- b) fornire precisazioni sulla modulistica allegata alla circolare, in relazione alle procedure del sistema di qualità (v. Premessa e Allegato 1);
- c) integrare l'Allegato "Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06" rispetto ad alcuni reati (che rimandano alle pene previste per altre violazioni) che non risultano compresi nell'elenco (v. Allegato 2).

Pagina 1 di 11

- ASSEVERAZIONI (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT) EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

a cui corrisponde la nuova riga della Carta dei Servizi:

- 137-d: Asseverazioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006 (*su prescrizioni non di ARPAT*)

In sede di prima applicazione, ai fini di un monitoraggio, i tempi sulla riga 137-d saranno fissati a 30gg.

2.2. Indicazioni operative per la fase dell'ammissione del contravventore al pagamento della sanzione in misura minima e relative verifiche (V. Allegato 3: Diagramma di flusso)

Ai fini dell'estinzione dei reati, l'art. 318-quater, prevede che l'organo accertatore, entro 60gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, verifichi se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. In caso di esito positivo della verifica, il contravventore deve essere ammesso al pagamento "in sede amministrativa" nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (c.d. sanzione in misura minima).⁹

Successivamente, ed entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l'organo accertatore, deve informare il Pubblico ministero circa l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della predetta somma da parte del contravventore.

Si tratta, come è evidente, di adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale di vigilanza avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).

Ciò premesso e considerato che l'intera procedura estintiva è condizionata al pagamento della somma di cui sopra da parte del contravventore, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. in attesa di più precise indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale/regionale circa l'ente beneficiario delle somme di cui all'art. 318-quater, co. 2, le medesime dovranno essere provvisoriamente incamerate da ARPAT. A tal fine, al contravventore che venga ammesso al pagamento della sanzione in misura minima dovranno essere fornite le necessarie indicazioni per eseguire il versamento tramite bonifico bancario e dovrà essergli richiesto di inviare copia della ricevuta di pagamento (v. Modulo B.2 contenuto nell'allegato 1 alla presente circolare);
2. nel caso in cui il contravventore abbia provveduto spontaneamente ad attuare gli adempimenti necessari per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto mediante prescrizione, è possibile ammetterlo direttamente al pagamento redigendo l'apposito verbale (v. Modulo C.0 "verbale di

⁹ L'indicazione della sanzione in misura minima da applicare per ciascun reato contravvenzionale è riportata nell'allegato 2 "Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06".

Allegato 1

MODULISTICA

**PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI CONTRAVVENZIONALI MEDIANTE
PRESCRIZIONI EX ARTT. 318-BIS E SS, PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/2006**

REV. 0

A.0) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P.

A.1) Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

B.0) Verbale di Prescrizioni

B.1) Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni

B.2) Ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni

B.3) Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento

B. 4) Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo

C.0) Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima

C.1) Comunicazione di avvenuto pagamento

C.2) Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo

D.0) Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

Note per la compilazione dei moduli

FONTI DI PROVA (se conosciute)

Si allegano i seguenti documenti:

Luogo e data

Firma denunciante/denuncianti

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa
Totale			

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT
 Codice IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948
 C/c Bancario: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore⁴ e relativo Codice Fiscale
 Verbale di prescrizioni n. prot. _____ del _____ - Dip. ARPAT di
 _____^{xvi}

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____ o tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, al Pubblico Ministero del Tribunale di _____ ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(Nominativo) _____ *

(Nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento ARPAT
 di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

⁴ Si ricorda che il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO C.1)

Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____
--

E p.c.	Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____
	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____
	Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi

Oggetto: Comunicazione di avvenuto pagamento – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____)

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, con riferimento al Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione a pagamento della sanzione in misura minima n. _____ del _____ comunicano ai sensi dell'art. 318-
 quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, ^{xxiii} della somma pari a E. _____
 (di cui si allegano gli estremi del versamento)^{xxiv} corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Note per la compilazione dei moduli

ⁱ In merito alla problematica della valutazione dell'eventuale danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistico protette, si rinvia a quanto indicato al punto a.3) della presente circolare.

ⁱⁱ Si ricorda, che il verbale di prescrizioni, una volta ultimato, dovrà essere trasmesso tempestivamente alla Procura.

ⁱⁱⁱ Circa l'esperibilità o meno della procedura ex artt. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/06 alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto risultano posizioni non univoche. La presente modulistica è stata impostata sulla base dell'orientamento della Procura di Siena che ne ha espressamente escluso la possibilità (V. nota prot. 1530/2015). In ogni caso, sul punto e sull'eventualità che l'esclusione riguardi anche le contravvenzioni punite con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, si consiglia di prendere contatti preliminari con le Procure di riferimento e richiedere loro espressi indirizzi.

^{iv} Trattandosi di aspetti che esulano dalle competenze di controllo e di valutazione di ARPAT, con questa formula si intende segnalare alla Procura la necessità di una valutazione circa l'evenienza che dai fatti siano derivati danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette.

^v L'indicazione "Responsabile del Dipartimento" riportata nel presente modulo e negli altri che seguono, dovrà essere sostituita con "Responsabile del Settore" nei casi in cui la struttura responsabile del controllo sia diversa dal Dipartimento (per es. per i controlli sugli impianti AIA nazionali, si indicherà il Settore Rischio industriale);

^{vi}

^{vii} Tale modello dovrà essere utilizzato nelle ipotesi (residuali) in cui nel gruppo ispettivo che ha svolto il sopralluogo, non sia presente nessun operatore con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. In tale evenienza il presente modello dovrà essere compilato dai membri del gruppo ispettivo e indirizzato al Responsabile del Dipartimento/del Settore specialistico competente, al fine della successiva individuazione da parte di quest'ultimo degli operatori con qualifica di UPG che dovranno provvedere alla redazione della Comunicazione di notizia di reato ed altresì del Verbale di prescrizioni con la collaborazione dei membri del gruppo ispettivo stesso e delle altre figure ritenute eventualmente necessarie (v. lett. e della Circolare DT n. 9 del 15/06/15).

^{viii} Vedi nota iii).

^{ix} Vedi nota iv)

^x Nel caso in cui per lo stesso reato siano individuati più contravventori dovrà essere compilato un unico verbale di prescrizione con l'indicazione di tutti i nominativi dei contravventori, posto che gli adempimenti impartiti si riferiscono alla medesima situazione. Una volta verificata, sul piano fattuale, l'ottemperanza delle prescrizioni, si dovrà procedere a richiedere il pagamento della sanzione minima (per intero) a ciascuno dei contravventori.

^{xi} Si consiglia di precompilare a cura di ARPAT i dati relativi al Verbale di prescrizione.

^{xii} Nel caso di prescrizioni riferite ad impianti AIA statali, l'asseverazione tecnica dovrà essere concordata tra ISPRA e ARPAT.

^{xiii} Tale dichiarazione deve risultare dal verbale di accertamento e rilievi.

^{xiv} V. nota xi).

^{xv} V. nota xiii)

^{xvi} V. nota xi).

^{xvii} V. nota xiii)

^{xviii} Si ricorda che per la verifica dell'avvenuto pagamento (anche se il contravventore ha provveduto all'inoltro di copia della quietanza) è sempre necessario provvedere ad inviare alla casella prescrizionereati@arp.at.toscana.it gestita dal Settore Bilancio e contabilità di ARPAT, apposita mail contenente i seguenti riferimenti:

“Cognome, nome del contravventore e relativo Codice Fiscale ; Verbale di prescrizioni n. prot. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____” .

^{xix} Si ricorda di allegare o, in alternativa, riportare nel testo della nota gli estremi del pagamento (data/importo/nominativo del contravventore che effettua il pagamento/causale) risultanti dalle verifiche del Settore Bilancio e contabilità di ARPAT.

^{xx} V. nota Xix).

^{xxi} V. nota xi).

^{xxii} V. nota xiii).

^{xxiii} Si ricorda che per la verifica dell'avvenuto pagamento (anche se il contravventore ha provveduto all'inoltro di copia della quietanza) è sempre necessario provvedere ad inviare alla casella [pre-
scrizionereati@arp.at.toscana.it](mailto:prescrizionereati@arp.at.toscana.it) gestita dal Settore Bilancio e contabilità di ARPAT, apposita mail contenente i seguenti riferimenti:

“Cognome, nome del contravventore e relativo Codice Fiscale ; Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima n. ____ del ____ - Dip. ARPAT di _____” .

^{xxiv} V. nota xix)

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI	<p>PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</p>	<p>29 quattordicesima comma 1</p>	<p>Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata</p>	<p>da 2.500 euro a 26.000 euro</p>	<p>o</p>	<p>fino ad un anno</p>	<p>6.500 euro</p>	
	<p>PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</p>	<p>29 quattordicesima comma 1</p>	<p>Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione</p>	<p>da 5.000 euro a 52.000 euro</p>	<p>e</p>	<p>da sei mesi a due anni</p>	<p>13.000 euro</p>	
	<p>PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</p>	<p>29 quattordicesima comma 5</p>	<p>Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista</p>	<p>da 2500 a 26000 euro</p>	<p>o</p>	<p>fino ad un anno</p>	<p>6500 euro</p>	
	<p>PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI</p>	<p>137, comma 1</p>	<p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesima, comma 1,) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata</p>	<p>da 1500 a 10000 euro</p>	<p>o</p>	<p>da due mesi a due anni</p>	<p>2500 euro</p>	
	<p>PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI</p>	<p>137, comma 2</p>	<p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza</p>	<p>da 5000 euro a 52000 euro</p>	<p>e</p>	<p>da tre mesi a tre anni</p>	<p>13000 euro</p>	
	<p>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</p>	<p>256, comma 1, lett. a)</p>	<p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima, comma 1,) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti non pericolosi</p>	<p>da 2600 a 26000 euro</p>	<p>o</p>	<p>da tre mesi ad un anno</p>	<p>6500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
	<p>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</p>	<p>256, comma 1, lett. b)</p>	<p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima, comma 1,) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti pericolosi</p>	<p>da 2600 a 26000 euro</p>	<p>e</p>	<p>da sei mesi a due anni</p>	<p>6500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
	<p>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</p>	<p>256, comma 2</p>	<p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (Ndr: CASO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, COMMA 1, lett. a))</p>	<p>da 2600 a 26000 euro</p>	<p>o</p>	<p>da tre mesi ad un anno</p>	<p>6500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>

AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 2	Foglio1 Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (NdR: CASO DI RIFIUTI PERICOLOSI, COMMA 1, lett. b))	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni	6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni	6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	da 5200 a 52000 euro	e	da uno a tre anni	13000 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 5	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni	6500 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261 bis, comma 1	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo	da 10000 a 50000 euro	e	da uno a due anni	12500 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 2	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	da 10000 a 30000 euro	e	da sei mesi ad un anno	7500 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 7	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecimo, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1	da 5000 a 30000 euro	e	fino a 3 mesi	7500euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13 , cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata	da 258 a 1032 euro	o	da due mesi a due anni	258 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8	da 258 a 1032 euro	o	da due mesi a due anni	258 euro	

CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL' AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'ACQUA DA UN PROVVEDIMENTO DELL'ACQUA A PRESCRIZIONI REGIONALI	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 3	Foglio 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	da 5000 euro a 26000 euro		6500 euro			
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 4	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.	da 5000 euro a 26000 euro	e	fino a due anni	6500 euro		
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 10	Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, (ART. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci)	da 1500 a 15000 euro			3750 euro		
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 12	Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 (art. 87-acque destinate alla vita dei molluschi, ART. 88 accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)	da 4000 a 40000 euro	o	fino a due anni	10000 euro		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	art 256, co, 4	"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà" nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	Vedi commi 1, 2 e 3 art. 256					
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 11	Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-ocies, comma 1	da 3000 a 30000 euro			7500 euro		

		Foglio1					
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 2	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	art. 271, comma 18	Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione...; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 3	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni			fino a 2 anni	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 4	Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.			fino a 2 anni	
SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI LEGGE	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	(Salvo che il fatto costituisca più grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1	da 3000 a 30000 euro	e	fino a due anni	7500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	(Salvo che il fatto costituisca più grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati al primo capoverso dell'art. 137 co.5 e superi anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5	da 6000 a 120000 euro	e	da sei mesi a tre anni	30000 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undicesimo	da 10000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4)	da 10000 a 40000 euro	e	da uno a due anni	10000 euro

	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 5	Foglio1 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa			fino ad un anno	
CHI PROVOCA INQUINAMENTO CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO E NON BONIFICA SECONDO PROGETTO APPROVATO	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti	da 2600 a 26000 euro	o	da sei mesi ad un anno	6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 2	Se l'inquinamento di cui al comma 1 e' provocato da sostanze pericolose	da 5200 a 52000 euro	e	da un anno a due anni	13000 euro
NON RISPETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE STABILITO PER LEGGE	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 3000 a 30000 euro	o	da tre mesi ad un anno	7500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi (N.d.r. ART. 110 - <i>trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane</i>)	da 3000 a 30000 euro	e	da sei mesi a due anni	7500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242	da 1000 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 3	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272 , comma 1	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 4	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,) Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6,	fino a 1032 euro	o	fino a 6 mesi	258 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo	da 1500 a 10000 euro	o	fino ad un anno	2500 euro

**CHI EFFETTUI
ATTIVITA' AL
DI FUORI DEI
CASI E DELLE
PROCEDURE
PREVISTE PER
LEGGE (IN
TALUNI CASI
NON
OTTEMPERAND
O ALL'ORDINE
DI
SOSPENSIONE,
oppure
INIZIANDO
ATTIVITA'
PRIMA DELLE
OPPORTUNE
VERIFICHE DA
PARTE DELLE
AC O
CERTIFICAZIO
NI)**

		Foglio1					
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	da 1500 a 10000 euro	o	fino ad un anno	2500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 6	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227 , comma 1, lettera b) (art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari,veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 4	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10	da 10000 a 25000 euro	e	fino ad un anno	6250 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 5	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti	da 5000 a 30000 euro	e	fino a nove mesi	7500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	259, comma 1	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso . La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi	da 1550 a 26000 euro	e	fino a due anni	6500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 3	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies	da 10000 a 30000 euro	e	fino ad un anno	7500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 6	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D	da 10000 a 30000 euro	e	fino a 6 mesi	7500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 9	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con	da 5000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 10	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento	da 3000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 6	Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro	

		Foglio1					
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI	art. 296 comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto	da 258 a 1032 euro	o	fino a due anni	258 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI	art. 296 comma 3	In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro	
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 8	Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.			fino a 2 anni		
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 11	Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni			fino a 3 anni		
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 13	Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente			da due mesi a due anni		
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	255, co. 3	Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno			fino ad un anno		

Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del D.Lgs 152/06

